

Accordo commerciale fra la Svizzera e la Finlandia

Scambio di note 24 giugno 1927
Entrato in vigore il 10 novembre 1927
(Stato 10 novembre 1927)

Con Scambio di note del 24 giugno 1927 fra il Dipartimento federale dell'economia pubblica e la Legazione di Finlandia a Berna, è stato concluso un Accordo. Facciamo seguire il testo della nota svizzera; il contenuto delle due note è identico.

Nota svizzera

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevimento della Sua nota d'oggi con la quale Ella mi ha cortesemente fatto sapere che, nell'attesa della conclusione di un trattato commerciale vero e proprio, il Governo finlandese è disposto a regolare provvisoriamente le relazioni commerciali tra la Svizzera e la Finlandia, nel modo seguente:

- «1. Il Governo finlandese s'impegna ad accordare ai prodotti svizzeri ed il svizzero s'impegna ad accordare ai prodotti finlandesi il trattamento della nazione più favorita per tutto ciò che concerne l'importazione, l'esportazione e il transito.

Tuttavia, la Svizzera non potrà invocare la clausola che precede per pretendere i vantaggi che la Finlandia ha accordato o potrà accordare all'Estonia, fin tanto che questi vantaggi non saranno estesi, sia in parte, sia intieramente, ad un terzo Stato.

Resta inoltre inteso che la clausola della nazione più favorita non si applica:

- a) ai favori speciali già accordati o che potranno essere accordati, in seguito, agli Stati limitrofi allo scopo di facilitare il traffico di frontiera;
 - b) all'importazione dei vini e delle bevande alcoliche;
 - c) alle sementi la cui facoltà germinativa non potesse, per causa della loro origine, svilupparsi nel paese d'importazione.
2. Resta inteso che la clausola della nazione più favorita si applica anche al trattamento dei viaggiatori di commercio i quali visitano persone o imprese che rivendono i loro articoli o li usano per i loro bisogni professionali (viaggiatori in grosso), come pure al trattamento dei loro campioni.

3. Le Parti contraenti si garantiscono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne la forma, il contenuto e l'uso dei certificati d'origine.

Resta inteso che, nè in Finlandia nè in Svizzera, la tassa da riscuotere per la legalizzazione dei certificati d'origine supererà 10 marchi finlandesi.

4. Il Governo svizzero s'impegna ad accordare alla Finlandia le concessioni tariffarie seguenti:
 - a) stabilimento del dazio di 5 fr. per q (100 kg) sui fogli di legno di ogni genere, da impiallacciare (N. 241 della tariffa svizzera);
 - b) riduzione a 30 fr. per quintale del dazio sui rocchetti di legno, greggi, anche con guarniture di ferro (N. 257 a);
 - c) stabilimento del dazio di 4 fr. il quintale sulle materie fibrose per la fabbricazione della carta, ottenute con processi chimici (cellulosa, pasta di paglia, di alfa e simili), umide o secche, non imbianchite (N. 290);
 - d) stabilimento del dazio di 5 fr. il quintale sulle materie fibrose per la fabbricazione della carta, ottenute con processi chimici (cellulosa, pasta di paglia, di alfa e simili), umide o secche, imbianchite (N. 291).

5. Il presente Accordo provvisorio entrerà in vigore, da una parte e dall'altra, otto giorni dopo che sarà stato reciprocamente constatato che sono state prese le misure legislative necessarie a questo scopo. Questa constatazione sarà fatta nel più breve termine possibile, mediante uno scambio di note che avverrà a Berna.

Il presente Accordo avrà effetto fino all'applicazione di un trattato di commercio vero e proprio o fino allo spirare d'un termine di tre mesi a contare dal giorno della denuncia dell'Accordo da parte di una delle Parti contraenti.»

In nome del Consiglio federale, ho l'onore di confermarLe ch'esso accetta le proposte di cui sopra e che considera l'Accordo, che fa oggetto della presente nota, come effettivamente concluso ed applicabile a contare dalla data fissata al N. 5.

Gradisca, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

(Segue la firma)